




CITTÀ DI BONDENO

Assessorato alla tutela degli animali

Servizio tutela degli animali e anagrafe degli animali d'affezione



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene ed incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ed ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n. 281 e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 ed in generale alla normativa per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, promuove e disciplina la tutela degli animali e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative, campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati, finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo, anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
8. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati, prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
9. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
10. Il Comune, in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:
 - a. sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;
 - b. rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale fuggito e poi catturato, dal canile/oasi felina comunale o convenzionati con il Comune;
 - c. nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;
 - d. nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso

nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c).

e. nei casi di recidiva relativamente a illeciti amministrativi in materia di tutela degli animali.

11. Senza pregiudizio per l'azione penale, il Comune che ha emesso il provvedimento può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo.
12. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 10 e 11 possono essere estesi all'intero nucleo familiare del soggetto destinatario degli stessi.
13. Il Comune istituisce, con proprio atto di Giunta Municipale, il Servizio tutela degli animali e anagrafe degli animali d'affezione, individuando il Settore di competenza, che avrà il compito di curare:
 - a. i rapporti con le associazioni animaliste e guardie zoofile;
 - b. l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività ed esecutorietà;
 - c. la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività commerciali e di addestramento per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari;
 - d. il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
 - e. la predisposizione di un registro degli allevatori di cani e gatti autorizzati e presenti sul territorio;
 - f. il coordinamento generale delle politiche a tutela degli animali.
14. Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui ai precedenti punti sono prontamente disponibili alle forze di polizia, agli organi di vigilanza e controllo, alle Associazioni animaliste ed alle Guardie zoofile.

Art. 2 - Competenze del Comune.

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie, nonché al ricorso all'eutanasia, per gli animali allo stato libero.
3. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazione con la Provincia la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
4. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, relativamente al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 4 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Non si applicano invece:

- a. alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- c. alle attività di disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere zoologico, etologico, di riequilibrio faunistico, igienico-sanitario e di ordine pubblico a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Obblighi dei detentori di animali.

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare, il detentore di animale d'affezione è tenuto a:
 - a. garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito;
 - b. rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
 - c. assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie, nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
 - d. iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione;
 - e. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - f. prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
 - g. controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;
 - h. assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
 - i. trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.
3. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
4. I proprietari di cani, entro trenta giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate al Servizio Tutela degli Animali e Anagrafe Canina. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

Art. 6 - Divieti e prescrizioni.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
9. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
10. E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
12. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione per un tempo prolungato od ogni qualvolta vi siano condizioni metereologiche tali da pregiudicarne il benessere (es. freddo intenso, caldo afoso, ecc.).
13. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
14. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo.
15. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
16. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
17. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
18. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
19. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
20. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
21. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
22. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non

sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico.

23. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
24. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
25. E' vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare, salvo certificazione veterinaria che ne accerti l'indispensabilità.
26. E' vietato vendere animali ai minorenni.
27. E' vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

Art. 7 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Servizio Tutela degli animali e anagrafe canina, indicando, ove possibile: specie e numero degli animali coinvolti; la sintomatologia; le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo; nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
4. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.
5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

Art. 9 - Cartellonistica di attraversamento animali

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune installa apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.

Art. 10 - Obbligo di soccorso

1. Ai sensi dell'articolo 189 del vigente Codice della Strada (Dlgs 285/1992) chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
2. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

Art. 11 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente per la tutela degli animali ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

Art. 12 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 13 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.
2. Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante soggetti alla norma di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
3. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
4. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.

5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 14 - Circhi con animali

1. Sul territorio del Comune di Bondeno è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi ed alle mostre viaggianti che rispettino i criteri per la detenzione di animali domestici e selvatici di cui al documento elaborato dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente in data 10 maggio 2000 ai sensi della legge 150/92 e della legge 426/98, integrate in data 19 aprile 2006 con Prot. DPN/10/2006/11106.

Art. 15 - Smarrimento, rinvenimento e affido degli animali

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore al Servizio Tutela degli animali e anagrafe degli animali d'affezione.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Tutela degli animali e anagrafe degli animali d'affezione. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
3. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali: l'adottante dovrà produrre, allo scopo, apposita autocertificazione.

Art. 16 - Fuga, cattura e soppressione degli animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Tutela degli animali e anagrafe degli animali d'affezione ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Tutela degli animali e anagrafe canina con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso il canile municipale o convenzionati con il Comune potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, previo benestare del Servizio Tutela degli animali e anagrafe canina.
4. Chiunque sia sanzionato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi titolo. I medici veterinari liberi professionisti sanzionati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo soggiacciono alla chiusura dell'attività per un periodo di trenta giorni. Il Servizio Tutela degli animali e anagrafe canina provvederà a segnalare all'ordine dei veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale (per violazioni degli operatori del servizio veterinario ASL) le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 17 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.

3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
6. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
7. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere conservati e presentati a richiesta del Servizio tutela degli animali e anagrafe canina.
8. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
9. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere del Servizio tutela degli animali e anagrafe canina ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita.
11. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 18 - Macellazione a domicilio.

1. La macellazione di suini e ovi-caprini per uso privato familiare può essere consentita a domicilio, ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/28, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini ed equini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 19 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda UsI competente per territorio.
2. Il Comune può concedere, anche ai sensi della normativa regionale vigente, appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 20 - Destinazione di cibo per animali

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono

ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 21 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a. possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b. collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Titolo IV LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 22 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.
2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
4. I cani accompagnati proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo. I gatti, se sono alloggiati in un trasportino.
6. Ai cani è consentito l'accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.
7. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.

Art. 23 - Accesso ai giardini pubblici, parchi ed aree verdi

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi ed aree verdi attrezzate. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
2. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario per rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e, all'occorrenza, con museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come ad esempio le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Titolo V – CANI

Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 25.
2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.
4. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

Art. 25 - Dimensioni e caratteristiche dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

Art. 26 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Art. 27 - Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in

prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

Art. 28 - Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole del Servizio tutela degli animali e anagrafe canina, sentito il Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Titolo VI – GATTI

Art. 29 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. Il cittadino che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "volontario".

Art. 30 - Tutela dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 31 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Ufficio competente per la tutela degli animali in collaborazione con le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono;
4. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei volontari

1. Il Comune riconosce e sostiene l'attività benemerita dei cittadini volontari che si adoperano per la

cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi, anche tramite la stipula di accordi con le associazioni di volontariato animalista che provvederanno a coordinare l'azione.

2. Il Comune promuove e finanzia, nei limiti di bilancio, la sterilizzazione della popolazione delle colonie feline.
3. Chi intende accudire una colonia felina deve comunicarlo al Servizio tutela degli animali e anagrafe canina.
4. Al cittadino volontario è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione. In caso di proprietà privata dovrà essere acquisita la necessaria autorizzazione da parte del proprietario dell'area.
5. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dal cittadino volontario o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 33 - Alimentazione dei gatti.

1. I volontari potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I volontari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

Art. 34 - Gatti di proprietà

1. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, è necessario che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Titolo VII – VOLATILI

Art. 35 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti. Inoltre deve essere presente una tettoia o copertura.

Art. 36 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a. per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b. per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Titolo VIII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 37 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie acquatiche ospitate.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Sanzioni

1. Per le procedure di accertamento e contestazione delle violazioni contenute nel presente Regolamento si rinvia a quanto previsto nel capo 1° della Legge 24.11.1981 n. 689, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali e civili in materia.
2. Le violazioni delle fattispecie previste nel presente Regolamento sono così di seguito sanzionate:
 - a. Art. 6 - Divieti e prescrizioni commi dal 1 al 21: **Reato punito ex art. 544 ter del Codice Penale. Pena prevista: Reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da € 5.000,00 a € 30.000,00;**
 - b. Art. 6 - Divieti e prescrizioni commi dal 22 al 27: Sanzione da 150,00 a 450,00 €: pagamento in via breve € 150,00;
 - c. Art. 7 - Abbandono di animali: **Reato punito ex art. 727 co. 1° del Codice Penale - Abbandono di animali domestici. Pena prevista: Arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00;**
 - d. Art. 8 - Avvelenamento di animali
 - in caso di morte dell'animale: **Reato punito ex art. 544 bis del Codice Penale. Pena prevista: reclusione da 4 mesi a 2 anni;**
 - ogni altra violazione: Sanzione da 150,00 a 450,00 €: pagamento in via breve € 150,00;
 - e. art. 11- Accattonaggio con animali: Sanzione da 150,00 a 450,00 €: pagamento in via breve € 150,00;
 - f. Art. 23 - Accesso ai giardini pubblici, parchi ed aree verdi commi 2 e 3: Sanzione da 100,00 a 300,00 €: pagamento in via breve € 100,00;
 - g. Art. 27 - Raccolta deiezioni: Sanzione da 100,00 a 300,00 €: pagamento in via breve € 100,00;
 - h. altre violazioni non espressamente contemplate nel presente articolo: Sanzione da 50,00 a 150,00 €: pagamento in via breve € 50,00.
3. In caso di accertata reiterazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento da parte del medesimo proprietario detentore dell'animale, l'importo sarà raddoppiato nel loro ammontare minimo e triplicato nel loro ammontare massimo.
4. Per le norme previste dalla disciplina speciale della L. 14.8.1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) e alla L.R. Emilia Romagna 17 febbraio 2005, n.5 e successive modificazioni richiamate nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste in quelle norme.

Art. 39 - Sanzioni accessorie

1. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto da altra normativa.
2. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
3. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.
4. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

5. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

Art. 40 - Destinazioni dei proventi

Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento del Servizio tutela degli animali e anagrafe degli animali d'affezione.

Art. 41 - Campagne informative in materia di tutela degli animali

Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 42 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento:
 - a. gli appartenenti alle Forze di Polizia statali e locali;
 - b. i soggetti che il Sindaco, con Decreto motivato, abilita all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al presente regolamento;
 - c. le Guardie Zoofile volontarie;
 - d. le Guardie Ambientali volontarie;
 - e. le guardie venatorie volontarie.
2. I componenti le Associazioni Animaliste nonché qualunque altro cittadino possono segnalare ai soggetti di cui al comma 1 ogni situazione che pregiudichi la salute degli animali nonché ogni altro comportamento ritenuto contrario alle norme di legge e a quelle previste nel presente regolamento.
3. Il Comune di Bondeno, gli Enti e le Associazioni animaliste senza scopo di lucro ai quali anteriormente ai fatti costituenti reato, sono state riconosciute in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento i diritti e le facoltà attribuite alla persona offesa dal reato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 del Codice di procedura penale.
4. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità, il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato, il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 43 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 44 - Norma finale

Il presente Regolamento, dopo che è divenuto esecutivo ai sensi di legge, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sommario

Titolo I – PRINCIPI	2
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 - Competenze del Comune.	3
Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 3 - Definizioni.....	3
Art. 4 - Ambito di applicazione.	3
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 5 - Obblighi dei detentori di animali.....	4
Art. 6 - Divieti e prescrizioni.	4
Art. 7 - Abbandono di animali.....	6
Art. 8 - Avvelenamento di animali.	6
Art. 9 - Cartellonistica di attraversamento animali	7
Art. 10 - Obbligo di soccorso	7
Art. 11 - Divieto di accattonaggio con animali.....	7
Art. 12 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.....	7
Art. 13 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali....	7
Art. 14 - Circhi con animali.....	8
Art. 15 - Smarrimento, rinvenimento e affido degli animali.....	8
Art. 16 - Fuga, cattura e soppressione degli animali.....	8
Art. 17 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.....	8
Art. 18 - Macellazione degli animali.....	9
Art. 19 - Inumazione di animali.....	9
Art. 20 - Destinazione di cibo per animali.....	9
Art. 21 - Associazioni animaliste e zoofile.....	10
Titolo IV LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI	10
Art. 22 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico.....	10
Art. 23 - Accesso ai giardini pubblici, parchi ed aree verdi	11
Titolo V – CANI	11
Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali.....	11
Art. 25 - Dimensioni e caratteristiche dei recinti.....	11
Art. 26 - Guinzaglio e museruola	11
Art. 27 - Raccolta deiezioni	11
Art. 28 - Centri di addestramento-educazione	12
Titolo VI – GATTI	12
Art. 29 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.....	12

Art. 30 - Tutela dei gatti liberi.....	12
Art. 31 - Colonie feline.....	12
Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei volontari.....	12
Art. 33 - Alimentazione dei gatti.....	13
Art. 34 - Gatti di proprietà.....	13
Titolo VII – VOLATILI	13
Art. 35 - Detenzione di volatili.....	13
Art. 36 - Dimensioni delle gabbie	13
Titolo VIII – ANIMALI ACQUATICI.....	13
Art. 37 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari	13
Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Art. 38 - Sanzioni.....	14
Art. 39 - Sanzioni accessorie	14
Art. 40 - Destinazioni dei proventi	15
Art. 41 - Campagne informative in materia di tutela degli animali	15
Art. 42 - Vigilanza.....	15
Art. 43 - Incompatibilità ed abrogazione di norme	15
Art. 44 - Norma finale	15